

---



---

## CIRCOLARI

---

### ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 4 aprile 2017.

**Individuazione delle competenze degli uffici del Genio civile dell'Isola in materia di corsi d'acqua e demanio idrico fluviale. Atto di indirizzo.**

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA  
ALL'AREA 3 - COORDINAMENTO  
UFFICI DEL GENIO CIVILE  
*e p.c.* ALL'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE  
E LA MOBILITÀ  
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO  
E DELL'AMBIENTE  
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE  
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA  
SEGRETARIA GENERALE  
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE

L'analisi del mutato quadro normativo nazionale e regionale in materia di corsi d'acqua e demanio idrico fluviale, condotta in seno al tavolo tecnico del 5 dicembre 2016 che si è svolto presso il Dipartimento regionale dell'ambiente, ed una successiva approfondita disamina

delle norme e disposizioni di legge, che è stata oggetto della Conferenza degli ingegneri capo tenutasi il 23 febbraio 2017 presso la sede del Dipartimento regionale tecnico, ha consentito di individuare esaustivamente le norme e disposizioni di settore nazionali e quelle regionali, che definiscono le competenze dei diversi rami dell'amministrazione.

Con il presente atto di indirizzo sono individuate le norme e disposizioni statali e regionali in materia di corsi d'acqua e demanio idrico fluviale e definite le competenze degli uffici del Genio civile dell'Isola.

*Norme e disposizioni statali in materia di opere idrauliche e demanio fluviale*

Le norme di settore in ordine alle opere idrauliche sono contenute nel "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" di cui al regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904, che detta disposizioni sull'esecuzione ed il controllo delle opere, di qualunque natura, che possano avere relazione con il buon regime idraulico delle acque pubbliche.

In particolare:

– il capo IV (Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche) si occupa della modificazione di argini, della necessità di potere provvedere ad essi anche con provvedimenti urgenti e, più in generale, della costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua;

– il capo VII (Polizia delle acque pubbliche) detta una serie di norme di tutela degli alvei e delle aree loro adiacenti, di tutti i corsi di acque pubbliche; vengono elencate tutte le opere ed atti vietati in modo assoluto e quelli eseguibili previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici e del prefetto.

Già in tale decreto sono stati individuati compiti di repressione e vigilanza, da svolgersi tramite specifiche figure professionali: i sorveglianti idraulici.

Con successivo regio decreto n. 1688 del 19 novembre 1921 vennero individuate le competenze in ordine alla Polizia idraulica e declinate le attività, già affidate ai prefetti dall'articolo 378, all. f, della legge n. 2248/1865, che sono state attribuite agli ingegneri capo degli uffici del Genio civile.

Con D.P.R. n. 878 del 30 luglio 1950, sono state dettate disposizioni in ordine all'esercizio della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, di tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle seguenti materie: urbanistica, lavori pubblici eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale; acque pubbliche in quanto non siano oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale.

In attuazione di tale ultima disposizione, con D.P.R. n. 1503 del 16 dicembre 1970, fu trasferita al demanio della Regione siciliana la maggior parte dei corsi d'acqua pubblica, oggetto di un elenco allegato, fatta salva la competenza statale in materia di grandi derivazioni e di grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale.

Con D.P.R. n. 683 dell'1 luglio 1977, venne integrato e modificato il D.P.R. n. 878 del 30 luglio 1950 e sancita in maniera chiara la totale competenza della Regione siciliana in materia di acque pubbliche non oggetto di opere pubbliche di interesse nazionale, fissando all'articolo 3, lettera h, come opere pubbliche di prevalente interesse nazionale "gli interventi relativi ad opere idrauliche ad eccezione di quelle di 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> categoria".

Con tale ultimo decreto fu quindi trasferita alla Regione siciliana la totale competenza sulle opere idrauliche di 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> categoria e mantenuta in capo all'Amministrazione regionale, per le opere pubbliche di prevalente interesse nazionale (opere idrauliche di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria), soltanto un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato; conseguentemente gli aspetti autorizzativi di tutti gli interventi che interessano i corsi d'acqua, a prescindere dal fatto che fossero stati trasferiti alla Regione siciliana, rientravano, ai sensi del R.D. n. 523/1904, nelle competenze regionali, e pertanto degli ingegneri capo degli uffici del Genio civile.

Al riguardo delle responsabilità dell'amministrazione regionale sui corsi d'acqua che insistono sul territorio, è necessario sottolineare, come ribadito dall'Ufficio legislativo e legale in una recentissima nota sulla questione, che deve intendersi superata l'affermazione secondo cui il mancato inserimento di un corso d'acqua nell'elenco dei beni trasferiti alla Regione escluderebbe la responsabilità della medesima per danni causati dall'omessa manutenzione. Tale tesi, infatti, è stata più volte disconosciuta dal

Giudice speciale in materia di Acque pubbliche sia in primo che in secondo grado, con conseguenti e ripetute condanne dell'Amministrazione.

Quanto sopra era stato già esplicitato dallo stesso Ufficio legislativo e legale con la nota n. 15865 del 25 maggio 2012, in seno alla quale è stato evidenziato che non sussiste alcun conflitto di interessi fra Stato e Regione in materia, anche nell'ipotesi in cui il corso d'acqua non sia inserito nell'elenco dei beni trasferiti, che è stata parimenti inoltrata a tutte le Avvocature distrettuali dello Stato affinché assumessero la difesa dell'Amministrazione regionale nei contenziosi instauratisi.

Con il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 sono state impartite disposizioni in materia di gestione dei rifiuti e di repressione dell'attività di discarica abusiva.

L'articolo 21 (Competenze dei comuni) del succitato decreto legislativo, tra le suddette competenze individua le seguenti: "..... *omissis* ..... Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua ..... *omissis* ....."

Resta, pertanto, di competenza dei comuni la repressione dell'attività di discarica abusiva in ambito urbano, che interessa gli alvei e le sponde dei corsi d'acqua, provoca la parzializzazione delle sezioni idrauliche e la deviazione dei corsi d'acqua, ed è anche causa dei fenomeni di esondazione.

Con l'entrata in vigore della legge n. 133 del 6 agosto 2008 (che ha convertito in legge il D.L. 25 giugno 2008, n. 112) è stato abrogato il regio decreto n. 1688 del 19 novembre 1921 che attribuiva agli ingegneri capo degli uffici del Genio civile le autorizzazioni demandate al Ministero dei lavori pubblici ed ai prefetti, in materia di vigilanza, polizia idraulica, contravvenzioni, ripristino dello stato dei luoghi e potere sostitutivo.

Per effetto dell'abrogazione del regio decreto n. 1688 del 19 novembre 1921, nessuna competenza, anche residuale, in materia di corsi d'acqua ivi compresa l'attività di vigilanza e repressiva, rimane di pertinenza degli ingegneri capo degli uffici del Genio civile.

#### *Norme e disposizioni regionali in materia di corsi d'acqua e demanio fluviale*

Con decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" è stato individuato nell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, e per esso nel Dipartimento regionale dell'ambiente, il ramo dell'amministrazione competente in materia di "Programmazione e gestione finanziaria degli interventi in materia di difesa del suolo e idrogeologia ex articolo 10 della legge n. 183/89 e della legge n. 267/98"; ed è proprio tale articolo 10 che al punto f) riporta: le Regioni "... provvedono ... all'organizzazione ed al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piene e di pronto intervento idraulico ...".

Con decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione

degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni” sono stati attribuiti all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, e per esso al Dipartimento regionale dell’ambiente, gli adempimenti di competenza delle autorità di bacino di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Con la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono state riscritte le competenze in materia di demanio idrico fluviale.

In particolare:

– il comma 6 bis dell’articolo 11 dispone che “Al rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, provvedono gli uffici del Genio civile competenti per territorio, fatti salvi i pareri di rito previsti dal Testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni”;

– il comma 7 dell’articolo 71 dispone che: “Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole “Difesa del suolo” sono aggiunte le parole “Demanio idrico fluviale. Programmazione, realizzazione e gestione degli interventi per l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio idrico fluviale, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza nonché tutte le attività a valer sui fondi extraregionali, compresi quelli comunitari”.

Conseguentemente agli uffici del Genio civile, strutture periferiche del Dipartimento regionale tecnico, residuano esclusivamente le competenze concernenti l’espletamento di tutte le attività amministrative inerenti al rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso, mentre tutte le altre attività inerenti al demanio idrico fluviale sono state trasferite al Dipartimento regionale dell’ambiente.

Con D.A. n. 274/GAB del 18 giugno 2015, sottoscritto dall’Assessore per il territorio e l’ambiente e dall’Assessore per le infrastrutture e la mobilità, è stato approvato l’Accordo interdipartimentale, già sottoscritto in data 5 maggio 2015, tra il Dipartimento regionale dell’ambiente, il Comando del Corpo forestale e il Dipartimento regionale tecnico in materia di demanio idrico fluviale.

In particolare, l’articolo 1 di tale Accordo interdipartimentale dispone che: il Dipartimento regionale tecnico, avvalendosi degli uffici del Genio civile, fornirà, compatibilmente con i compiti istituzionali assegnati, supporto tecnico al Dipartimento regionale dell’ambiente per gli adempimenti in materia di demanio idrico fluviale”.

Ancora si rappresenta che il Dipartimento regionale dell’ambiente, in attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, ha redatto il Piano di gestione del rischio alluvioni della Sicilia, adottato dalla Regione Sicilia con D.P.R. del 18 febbraio 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte I, n. 11 dell’11 marzo 2016, che costituisce atto di indirizzo per le Amministrazioni regionali, ed ha emanato le relative Norme di attuazione.

In seno al testo recante le Norme di attuazione, ed in particolare agli articoli 4 e 6, sono individuate le attività di competenza degli uffici del Genio civile territorialmente competenti, riguardanti esclusivamente il rilascio dei pareri sugli studi di compatibilità idraulica e sui progetti

di opere pubbliche (cfr. articolo 4, comma 2 e seguenti, articolo 6, commi 5 e seguenti).

I suddetti richiami costituiscono il riferimento normativo dal quale si evince la competenza degli uffici del Genio civile in materia di compatibilità idraulica.

In ultimo si sottolinea che in materia di repressione dell’attività di discarica abusiva, la Regione siciliana ha definito le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti nelle parti di territorio esterne ai centri abitati (articolo 160 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25) ed ha disposto all’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente di individuare con decreto le discariche che ogni provincia può utilizzare.

L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ha emanato la circolare n. 6006 del 27 marzo 1998, recante “Direttive riguardanti i rifiuti abbandonati e la relativa competenza e chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 160 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25” che fornisce indicazioni nel merito anche in materia di responsabilità:

“L’art. 14 del decreto legislativo n. 22/97 vieta l’abbandono ed il deposito incontrollato sul suolo senza porre distinzione alcuna sulla proprietà o uso del suolo sancendo il potere ordinatorio del sindaco nei confronti dei responsabili per la riduzione in pristino dei luoghi, anche con l’esecuzione in danno degli obbligati, in caso di inadempienza, sempreché sia individuabile il soggetto obbligato. Vengono, quindi, a decadere quei principi di responsabilità in funzione al titolo di proprietà: area pubblica o area privata soggetta ad uso privato o soggetta ad uso pubblico”.

La medesima circolare così conclude:

“Conseguentemente, ove all’accertamento dell’abbandono di rifiuti, al di fuori dei perimetri dei centri abitati, possono identificarsi il soggetto obbligato alla rimessione in pristino, l’ordine allo sgombero ed i successivi oneri sono di precipua competenza del sindaco. Ove, invece, non fosse possibile l’individuazione del soggetto cui ordinare lo sgombero, rimangono operative le condizioni di cui all’art. 160 della legge regionale n. 25/93, che pone a carico della provincia territorialmente competente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti medesimi.”

Dall’analisi del quadro delle norme e disposizioni statali e regionali discende l’ambito delle competenze che residuano, in materia di corsi d’acqua e demanio idrico fluviale, agli uffici del Genio civile dell’Isola e che riguardano esclusivamente:

– il rilascio delle concessioni di attraversamento ed occupazione del demanio idrico per qualsiasi uso comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;

– i pareri di compatibilità idraulica sui progetti ai sensi degli articoli 4 e 6 delle Norme di attuazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, adottato con decreto presidenziale 18 febbraio 2016 e pubblicato l’11 marzo 2016 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 parte I.

Il presente atto di indirizzo, cui gli uffici del Genio civile dell’Isola vorranno uniformarsi, sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale tecnico e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

*Il dirigente generale  
del Dipartimento regionale tecnico: PALIZZOLO*

(2017.15.935)047